

Bari, 18 agosto 2018

Egregio Sig.
Commissario Straordinario
del Comune di Mattinata
dott. G. Canale
Corso Matino 68
71030 – MATTINATA (FG)

PEC: comunemattinata@pec.it

Egregio Sig.
R.U.P. Ing. D. Trotta
Dirigente del Terzo Settore Opere
Pubbliche e Appalti
del Comune di Mattinata
Corso Matino 68
71030 – MATTINATA (FG)

PEC: lavoripubblicocomunemattinata@pec.it

Oggetto: *Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità, pratica e scia antincendio e paesaggistica relativi all'intervento di "Adeguamento sismico e tecnico funzionale con demolizione e ricostruzione della scuola media San Domenico Savio di via Massimo D'Azeglio" nel comune di Mattinata. CIG: 7582792DE6. CUP: I51E15000820005.*

Segnalazione urgente.

In nome e per conto dell'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA, con sede in Bari, via Junipero Serra 19, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. geol. Salvatore Valletta, che sottoscrive la presente per ratifica e per elezione di domicilio presso il mio studio in Bari al Corso Cavour 124, si espone quanto segue.

Con bando prot. n. 8368 del 01/08/2018 codesto Comune ha indetto la gara in oggetto, finalizzata all'affidamento di incarico professionale relativo ai servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità, pratica e SCIA antincendio e paesaggistica relativi all'intervento di "Adeguamento sismico e tecnico funzionale con demolizione e ricostruzione della scuola media San Domenico Savio".

La gara si svolgerà secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per la p.a. ex art. 95, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, dall'esame della *lex specialis*, si evince che l'importo totale dell'opera è pari ad € 1.800.000,00 (cfr. art. 2.2 del Disciplinare).

Su tale importo, codesto Ente ha calcolato quale valore complessivo dell'appalto in oggetto la somma di € 173.000,00.

Più precisamente, come si evince dal prospetto di cui al punto II.2.1., lettera d), del Bando e di cui all'art. 2.1 del Disciplinare, codesto Comune ha previsto un importo di € 5.250,00 quale corrispettivo, per il Geologo aggiudicatario, per la **prestazione professionale di redazione della relazione geologica definitiva, in cui sono state comprese le relative indagini** (si legge, infatti, nella *lex specialis*: “*Relazione Geologica e le relative indagini*”).

E deve immediatamente evidenziarsi che gli importi necessari allo svolgimento di dette indagini *in situ*, necessarie e propedeutiche alla redazione della relazione geologica, non sono stati esplicitati da codesta p.a. né nel Bando, né nel Disciplinare.

Orbene, alla luce della valore complessivo dell'opera e della complessità delle attività richieste al Geologo da codesto Comune, è del tutto evidente che il predetto importo di € 5.250,00 quale corrispettivo per la redazione della relazione geologica definitiva e le relative indagini **sia palesemente irrisorio e formulato in violazione del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143**, recante Regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi a Geologi, Architetti ed Ingegneri, come integrato dal DM 17/06/2016, adottato ai sensi dell'art. 24 co. 8 D.lgs n. 50/2016.

Ciò in quanto **gli importi necessari allo svolgimento delle indagini *in situ* non possono in alcun modo essere ricompresi nell'onorario professionale previsto per la redazione della relazione geologica, dovendo invece essere quantificati a parte utilizzando l'Elenco prezzi della Regione Puglia.**

Invero, ai sensi di tale fonte normativa regolamentare, considerando il valore complessivo dell'opera, la categoria dell'opera, il parametro da applicarsi in base al valore dell'opera, la destinazione funzionale delle opere ed il grado di complessità della stessa, l'importo totale previsto per la redazione della relazione geologica non può essere minimamente ridotto.

Invece, dal momento che codesta p.a. comprende espressamente nell'onorario a base di gara anche le spese per le molteplici indagini richieste, imputandole al professionista, è del tutto evidente che l'effettivo compenso per il Geologo medesimo risulterà illegittimamente ridotto, se non azzerato; e a ciò si aggiunga, peraltro, che sull'importo di € 5.250,00 ogni partecipante dovrà applicare, in sede di formulazione dell'offerta, un ulteriore ribasso.

Pertanto, la disciplina di gara si rivela *in parte qua* indubitabilmente illegittima, nonché lesiva degli interessi di categoria rappresentati dall'Ordine professionale mio assistito, poiché inficiata - per quanto precede - dalla violazione di legge in relazione a tutte le disposizioni normative richiamate nel corpo del presente atto nonché per eccesso di potere *sub specie* nelle figure sintomatiche della erronea presupposizione in fatto ed in diritto e dell'ingiustizia manifesta; e ciò nella misura in cui la *lex specialis* pone a base di gara un onorario palesemente irrisorio e violativo dei parametri per la

determinazione dei compensi professionali previsti dalla Legge.

Con la presente comunicazione, pertanto, si chiede a codesta Amministrazione, per i motivi dianzi esposti, di:

1) provvedere immediatamente e senza indugio all'annullamento in autotutela della gara, anche al fine di evitare il consolidarsi di eventuali aspettative qualificate in capo ai partecipanti alla stessa (con il rischio, quindi, di subire ingenti richieste risarcitorie da parte di questi ultimi);

2) conseguentemente provvedere immediatamente e senza indugio alla rettifica della *lex specialis*, emendandolo dai vizi di legittimità rilevati e determinando il corrispettivo da porre a base della gara *de qua* in rigorosa applicazione del Regolamento di cui al citato D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 e del DM 17/06/2016; **quantificando quindi a parte gli importi necessari allo svolgimento delle obbligatorie indagini *in situ*, invece di ricomprendere questi ultimi nell'onorario professionale previsto per la redazione della relazione geologica;**

3) medio tempore sospendere i termini di presentazione delle domande, disponendo poi la necessaria riapertura dei termini stessi all'esito della rettifica.

Si avverte sin d'ora che, considerando il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il 27/08/2018, qualora codesto Ente non faccia pervenire una comunicazione di accoglimento delle richieste dianzi formulate entro e non oltre 5 gg. dal ricevimento della presente, l'Ordine professionale assistito dal sottoscritto adirà tutte le vie per la tutela dei propri legittimi diritti ed interessi, ivi compresa quella di proporre apposita segnalazione all'ANAC affinché vigili sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente e verifichi la regolarità della procedura di evidenza pubblica di cui in oggetto.

La presente verrà resa nota a tutti gli iscritti, che vengono sin d'ora invitati ad astenersi dal presentare candidature sino a quando il bando non verrà emendato dai vizi di legittimità qui riscontrati e denunciati.

Distinti saluti.

avv. Marco Lancieri



dott. geol. Salvatore Valletta

(Presidente dell'Ordine Regionale)
dei Geologi della Puglia

